

**ASSESSORATO ATTIVITÀ PRODUTTIVE, ENERGIA,  
POLITICHE DEL LAVORO E AMBIENTE**  
Ricerca, innovazione e qualità



**Fondo europeo  
di sviluppo regionale**



**Fondo di rotazione**



**Bando a favore di imprese industriali per la  
realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo  
negli ambiti della Smart Specialisation Strategy  
(S3) della Valle d'Aosta**

(approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 340 del 24/3/2017 ed integrato  
con deliberazione della Giunta regionale n. 782 del 12/6/2017).



**PROGRAMMA INVESTIMENTI  
PER LA CRESCITA E L'OCCUPAZIONE**  
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE  
Sviluppo regionale 2014/2020

# Sommario

|                                                                                               |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <u>PARTE PRIMA</u>                                                                            | 3  |
| <u>DISPOSIZIONI GENERALI</u>                                                                  | 3  |
| <u>ART. 1 - PREMESSA</u>                                                                      | 3  |
| <u>ART. 2 – DEFINIZIONI</u>                                                                   | 3  |
| <u>ART. 3 – OBIETTIVO DELL’INTERVENTO</u>                                                     | 7  |
| <u>ART. 4 – INTERVENTI AGEVOLABILI</u>                                                        | 8  |
| <u>ART. 5 – AMBITI DI INTERVENTO</u>                                                          | 8  |
| <u>ART. 6 – RISORSE DISPONIBILI</u>                                                           | 9  |
| <u>ART. 7 – BENEFICIARI</u>                                                                   | 10 |
| <u>ART. 8 – PROGETTI IN COLLABORAZIONE</u>                                                    | 12 |
| <u>PARTE SECONDA</u>                                                                          | 14 |
| <u>DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I PROGETTI DI RICERCA</u>                                      | 14 |
| <u>ART. 9 – CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI FINANZIABILI E INTENSITÀ DI FINANZIAMENTO</u>    | 14 |
| <u>ART. 10 – COSTI AMMISSIBILI</u>                                                            | 15 |
| <u>PARTE TERZA</u>                                                                            | 21 |
| <u>DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LO SVILUPPO DI RISORSE UMANE</u>                               | 21 |
| <u>ART. 11 – FINALITÀ</u>                                                                     | 21 |
| <u>ART. 12 – CONDIZIONI PER L’ATTIVAZIONE DEI CONTRATTI DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA</u>      | 21 |
| <u>ART. 13 – TIPOLOGIA E NUMERO DI CONTRATTI ATTIVABILI</u>                                   | 21 |
| <u>ART. 14 – ATTIVAZIONE E DURATA DEI CONTRATTI DI APPRENDISTATO</u>                          | 21 |
| <u>ART. 15 – DESTINATARI PER L’ATTIVAZIONE DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO</u>                 | 22 |
| <u>ART. 16 – SELEZIONE DEI DESTINATARI</u>                                                    | 22 |
| <u>ART. 17 – REQUISITI DEL DATORE DI LAVORO</u>                                               | 22 |
| <u>ART. 18 – PROTOCOLLO FRA ISTITUZIONE FORMATIVA E DATORE DI LAVORO</u>                      | 22 |
| <u>ART. 19 – PROGETTO DIDATTICO ORGANIZZATIVO</u>                                             | 22 |
| <u>ART. 20 – STANDARD FORMATIVI, PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE E FORMAZIONE INTERNA/ESTERNA</u> | 23 |
| <u>ART. 21 – RUOLO E FUNZIONI DELL’ISTITUZIONE FORMATIVA</u>                                  | 23 |
| <u>ART. 22 – RUOLO E FUNZIONI DEL DATORE DI LAVORO</u>                                        | 24 |
| <u>ART. 23 – TUTOR FORMATIVO E TUTOR AZIENDALE</u>                                            | 25 |
| <u>ART. 24 – RINVIO</u>                                                                       | 25 |
| <u>PARTE QUARTA</u>                                                                           | 26 |
| <u>DISPOSIZIONI COMUNI DEL BANDO</u>                                                          | 26 |
| <u>ART. 25 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE</u>                                | 26 |
| <u>ART. 26 – CAUZIONE</u>                                                                     | 26 |
| <u>ART. 27 – MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE</u>                                        | 27 |
| <u>ART. 28 – CRITERI DI AMMISSIBILITÀ</u>                                                     | 27 |
| <u>ART. 29 – CRITERI DI VALUTAZIONE E PREFERENZA</u>                                          | 28 |
| <u>ART. 30 – GRADUATORIA</u>                                                                  | 29 |
| <u>ART. 31 – AVVIO E CHIUSURA DEI PROGETTI ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO</u>                   | 29 |
| <u>ART. 32 – RINUNCIA</u>                                                                     | 31 |
| <u>ART. 33 – MONITORAGGIO</u>                                                                 | 31 |
| <u>ART. 34 – CONTROLLI</u>                                                                    | 32 |
| <u>ART. 35 – REVOCA DEL CONTRIBUTO</u>                                                        | 33 |
| <u>ART. 36 – DIVIETI DI CUMULO</u>                                                            | 34 |
| <u>ART. 37 – DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E RISERVATEZZA</u>                            | 34 |
| <u>ART. 38 – PROMOZIONE DEI PROGETTI E OBBLIGHI PUBBLICITARI E INFORMATIVI</u>                | 34 |
| <u>ART. 39 – RESPONSABILITÀ</u>                                                               | 35 |
| <u>ART. 40 – NORME APPLICABILI</u>                                                            | 35 |
| <u>ART. 41 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</u>                                                | 35 |
| <u>ART. 42 – MODALITÀ DI RICORSO</u>                                                          | 35 |

## **PARTE PRIMA**

### **Disposizioni generali**

#### **Art. 1 - Premessa**

Il presente Bando ha la finalità di favorire la realizzazione di progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale da parte di imprese industriali, ai sensi dell'articolo 25 (*Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo*) del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, pubblicato in GUUE n. L 187 del 26 giugno 2014.

Il presente Bando costituisce applicazione della legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 "*Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo*" e stabilisce "*le condizioni, i criteri, le modalità e ogni altro adempimento o aspetto relativo alla concessione dei contributi*".

#### **Art. 2 – Definizioni**

**Aiuto:** qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

**Alle normali condizioni di mercato:** una situazione in cui le condizioni relative all'operazione tra i contraenti non differiscono da quelle che sarebbero applicate tra imprese indipendenti e non contengono alcun elemento di collusione. Il principio delle normali condizioni di mercato si considera soddisfatto se l'operazione si svolge nel quadro di una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria.

**Apprendimento formale:** apprendimento che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato, o di una certificazione riconosciuta, nel rispetto della legislazione vigente in materia di ordinamenti scolastici e universitari.

**Apprendistato di alta formazione e ricerca:** è un contratto di lavoro a tempo indeterminato, previsto dall'art. 45 del Decreto legislativo n. 81/2015, finalizzato, fra gli altri, al conseguimento di titoli di studio universitari, quali i dottorati di ricerca, oppure allo svolgimento di attività di ricerca. Il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca si rivolge ai giovani fra i 18 e i 29 anni di età, in possesso di specifici titoli di studio in relazione alla tipologia attivata.

Nel caso di dottorato di ricerca tale tipologia contrattuale è attivabile per giovani ammessi, o già inseriti, in corsi di dottorato di ricerca.

Questo tipo di contratto offre ai datori di lavoro la possibilità di inserire nel proprio organico profili medio-alti con competenze specialistiche, che possono contribuire a portare innovazione nelle imprese e far crescere la loro produttività.

**Avvio dei lavori:** la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima.

**Collaborazione effettiva tra imprese e organismi di ricerca:** la collaborazione tra almeno due parti indipendenti, finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale le parti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati. Ai fini della presente definizione con il termine "impresa" si intendono anche i consorzi di imprese e le società consortili di imprese, le reti di impresa mentre con il termine "organismo di ricerca" si intendono anche i consorzi di soli organismi di ricerca.

**Conoscenze:** risultati, ivi incluse informazioni, protetti o meno da brevetto, derivanti dai progetti di innovazione oggetto del presente Bando.

**Consorzio:** aggregazione tra più soggetti identificata ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del Codice Civile. I consorzi non dovranno avere durata inferiore a cinque anni dalla data di inizio del progetto di ricerca.

**Contratto di rete:** ai sensi del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e della legge 7 agosto 2012, n. 134, con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa.

**Datore di lavoro:** si intende il soggetto giuridico, titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva.

**Deliverable:** prodotto ottenuto al termine di una fase del progetto che può, ad esempio, consistere in un documento o in un manufatto e che deve essere verificabile nella sua esistenza ed esaminabile nelle sue caratteristiche.

**Diffusione delle conoscenze:** livello previsto di diffusione delle informazioni; specificità della conoscenza creata; disponibilità di tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

**Imprese:** si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. Si specifica che il termine "imprese", indicato all'interno del presente Bando, ricomprende le seguenti tipologie:

- a. grandi imprese (GI): imprese che non soddisfano i criteri di cui all'Allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014;
- b. medie imprese (MI): le imprese individuate come tali ai sensi dell'Allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014. In sintesi sono MI le imprese che hanno più di 50 occupati e meno di 250 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfano almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive: a) hanno un fatturato superiore a 7 milioni di euro e inferiore a 50 milioni di euro o b) hanno un totale di bilancio superiore a 5 milioni di euro e inferiore a 43 milioni di euro;
- c. piccole imprese (PI): le imprese individuate come tali ai sensi dell'Allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014. In sintesi sono PI le imprese che hanno meno di 50 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfano almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive: a) ha un fatturato inferiore a 10 milioni di euro o b) ha un totale di bilancio inferiore a 10 milioni di euro.

Nel conteggio dei dati sugli occupati, sul fatturato e sul totale di bilancio devono essere aggiunti:

- i dati delle eventuali società associate alla MI beneficiaria, in proporzione alla quota di partecipazione al capitale;
- i dati delle eventuali società collegate alla MI beneficiaria, nella loro interezza.

Si precisa che della definizione si sono riportati esclusivamente i parametri quantitativi e che, comunque, fa fede unicamente la definizione di cui all'Allegato I.

La guida alla definizione di PMI della Commissione Europea può essere consultata a questo indirizzo:

<http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15582/attachments/1/translation/it/renditions/pdf>

**Imprese economicamente e finanziariamente sane:** ai fini del presente Bando sono considerate imprese economicamente e finanziariamente sane quelle non in difficoltà ai sensi della definizione seguente.

**Imprese in difficoltà:** sono considerate in difficoltà, ai sensi dell'articolo 2 comma 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, le imprese che soddisfano almeno una delle seguenti circostanze:

- a. nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della *due diligence* da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
- b. nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della *due diligence* da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono, in particolare, le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- c. qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d. qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- e. nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni, il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

**Imprese straniere:** nel caso in cui la domanda venga presentata da un'impresa non avente sede legale nel territorio nazionale, essa deve avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di provenienza come risultante dall'omologo registro delle imprese. Per tale soggetto, inoltre, fermo restando il possesso dei requisiti sopra indicati alla data di presentazione della domanda di agevolazione, deve essere dimostrata, pena la decadenza del beneficio, la disponibilità di almeno un'unità locale sul territorio regionale alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione.

**Intensità di aiuto:** l'importo lordo dell'aiuto espresso in percentuale dei costi ammissibili del progetto. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

**Istituzioni formative:** si intendono le Università o le altre istituzioni di ricerca in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza comunitaria, nazionale o regionale, aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, delle professioni, della innovazione e del trasferimento tecnologico.

**Organismo di ricerca e diffusione della conoscenza:** un'entità (ad esempio, Università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze.

Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata.

Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati.

**Progetto di ricerca e sviluppo:** un'operazione che comprende attività rientranti in una o più categorie di ricerca e sviluppo ai sensi della Disciplina RSI, finalizzata a svolgere una funzione indivisibile di natura economica, scientifica o tecnica precisa, con obiettivi chiaramente predefiniti. Un progetto di R&S può essere articolato in diversi pacchetti di lavoro, attività o servizi e include obiettivi realizzativi, attività da svolgere per conseguire tali obiettivi (compresi i relativi costi previsti), e prestazioni concrete da fornire per individuare i risultati di tali attività e confrontarli con i relativi obiettivi.

**Regolamento de minimis:** regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti *de minimis*.

**Regolamento GBER:** Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'UE, n. L.187/35 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato.

**Ricerca industriale:** ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti.

Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche.

**S3:** Nell'ambito della Politica di Coesione dell'Unione Europea per il periodo 2014-2020, la Commissione Europea ha stabilito che la Specializzazione Intelligente (*Smart Specialisation Strategy* – S3), approccio strategico sui differenti aspetti della crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, diventi un requisito preliminare per il supporto degli investimenti in due obiettivi chiave, ossia il rafforzamento di ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione e il miglioramento dell'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché l'impiego e la qualità delle stesse. Scopo della S3 è fornire un supporto mirato alla ricerca e all'innovazione, concentrando gli sforzi di sviluppo economico e gli investimenti sui punti di forza relativi di ciascuna regione, così da sfruttarne le opportunità e le tendenze emergenti.

**Sede operativa:** struttura, anche articolata su più immobili fisicamente separati, ma prossimi e funzionalmente collegati, finalizzati allo svolgimento dell'attività dell'impresa, dotata di autonomia tecnica, organizzativa, funzionale e gestionale.

**Soggetto capofila:** è il soggetto partecipante cui compete il ruolo di coordinatore delle attività progettuali dotato di poteri di rappresentanza nei confronti dell'ente finanziatore.

**Sviluppo sperimentale:** l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi.

Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida.

Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

**Unità lavorative annue (ULA):** numero di lavoratori subordinati occupati a tempo pieno durante un anno.

I lavoratori subordinati impiegati a tempo parziale rappresentano frazioni di ULA.

I lavoratori subordinati che iniziano o cessano l'attività nel corso dell'anno rappresentano frazioni di ULA. Gli apprendisti o studenti con contratto di formazione professionale o di apprendista non sono compresi nel calcolo del numero di persone occupate. La durata dei congedi di maternità o parentali non è inclusa nel calcolo.

**Unità produttiva:** per unità locale produttiva (che deve risultare regolarmente iscritta e attiva presso la Camera di Commercio di competenza), si intende un immobile, destinato ad usi industriali o artigianali, in cui l'impresa realizza abitualmente attività di produzione di beni o servizi, in cui sia stabilmente collocato il personale e le attrezzature che verranno utilizzate per la realizzazione del *Programma di investimento*. L'Unità produttiva deve essere dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più immobili e/o impianti, anche fisicamente separati ma collegati funzionalmente.

### **Art. 3 – Obiettivo dell'intervento**

Il presente Bando risponde ai seguenti obiettivi:

- sviluppare le attività produttive locali favorendo interventi atti a promuovere nelle imprese industriali le attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi;
- favorire le ricadute sul territorio in termini di impatto sull'occupazione, sulla competitività del sistema produttivo, sulla qualità del sistema della ricerca, per rinforzare il tessuto industriale locale.

#### Art. 4 – Interventi agevolabili

Il Bando intende promuovere attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi mediante la concessione di contributi, cofinanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), per il finanziamento della realizzazione di progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale da parte di imprese industriali.

Inoltre intende favorire lo sviluppo delle risorse umane coinvolte nei progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale che, attraverso contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca, si specializzano ad alto livello avviandosi a percorsi professionali nel settore della ricerca.

#### Art. 5 – Ambiti di intervento

Coerentemente con la *Smart specialization strategy* della Regione Valle d'Aosta per il periodo 2014-2020, i progetti presentati dovranno prevedere ricadute nei tre ambiti tecnologici Montagna di eccellenza, Montagna intelligente e Montagna sostenibile.

Nello specifico, i progetti devono riguardare gli ambiti tematici sviluppati dai Gruppi di lavoro tematico, di cui alla tabella seguente:

| MONTAGNA INTELLIGENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>AT1 Gestione sostenibile degli asset strategici inclusi i centri abitati.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Nuovi strumenti e sistemi di rilievo per la misura delle prestazioni funzionali, di efficienza e di sicurezza degli <i>asset</i> strategici (valutazione stato).</li><li>2. Nuovi strumenti e sistemi (<i>early warning</i>) di valutazione predittiva dello stato di sicurezza e di efficienza degli <i>asset</i> strategici.</li><li>3. Nuovi sistemi di rilievo per il monitoraggio in continuo ed in remoto delle prestazioni funzionali, di efficienza e di sicurezza degli <i>asset</i> strategici.</li></ol> |
| <i>AT2 Monitoraggio e protezione dell'ambiente.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Nuovi strumenti e sistemi innovativi per il monitoraggio ed il controllo della qualità della matrice ambientale (valutazione impatti).</li><li>2. Nuovi strumenti ed applicazioni innovative per il monitoraggio delle risorse idriche e delle acque superficiali.</li><li>3. Nuovi strumenti e sistemi di rilievo per l'individuazione degli agenti inquinanti.</li></ol>                                                                                                                                          |
| <i>AT3 Gestione e sicurezza del territorio.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Studio di nuovi processi ed applicazioni innovative per l'economia circolare e la riduzione dei rifiuti (<i>end of waste</i>).</li><li>2. Nuovi strumenti e sistemi di gestione dei rischi (<i>early warning</i>) idrogeologici e di incendio.</li><li>3. Sistemi innovativi per il miglioramento della fruizione dell'ambiente montano (sentieri, vie ferrate, attività sciistiche,...).</li></ol>                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>AT4 Montagna digitale, interoperabilità, integrazione sistemi e servizi digitali.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nuove tecniche di reingegnerizzazione e integrazione di dati eterogeni (temporali e spaziali) di <i>device</i>, di <i>software</i>, di sistemi informativi e piattaforme multimediali esistenti.</li> <li>2. Sviluppo nuove tecniche di acquisizione dei dati rilevati da molteplici reti di monitoraggio; classificazione, integrazione e conservazione dei dati rilevati nel <i>repository</i> della piattaforma.</li> <li>3. Integrazione nella piattaforma di un ambiente di supporto alle decisioni con un pannello di controllo in grado di valutare e garantire il tempestivo intervento e coordinamento delle attività di informazione e soccorso.</li> <li>4. Nuove applicazioni e servizi integrati, assistenza clinica e sociale sul territorio.</li> </ol> |

|                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MONTAGNA DI ECCELLENZA</b>                                                                                                                                                             |
| <i>AT1 Prodotti e sistemi per accrescere efficienza, produttività e qualità in ambiti produttivi innovativi (automotive, aerospace, oil &amp; gas, medicale, ...).</i>                    |
| <i>AT2 Processi di produzione e sistemi per il manifatturiero avanzato orientati a settori altamente innovativi e strategici (ICT, materiali e leghe avanzate, elettronica, biotech).</i> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MONTAGNA SOSTENIBILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <i>AT1 Produzioni industriali e di servizi, economicamente ed ambientalmente sostenibili.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Piattaforme tecnologiche per il monitoraggio agro-ambientale, la gestione e difesa fitosanitaria, lo sviluppo sostenibile dell'agricoltura, la tutela dell'ambiente e la difesa della biodiversità.</li> <li>2. Logistica distributiva a basso impatto ambientale che favorisca la cooperazione tra i produttori con utilizzo di autoveicoli elettrici e sistemi intelligenti di bordo (<i>software</i> e <i>hardware</i> per la pianificazione della distribuzione delle merci anche <i>on demand</i>).</li> <li>3. Ricerca e sviluppo di tecniche di riutilizzo dell'acqua, tecniche agronomiche biologiche innovative e serre edificate con materiali innovativi finalizzate all'impiego industriale delle erbe officinali di montagna.</li> <li>4. Architettura sostenibile, <i>Life Cycle Assessment</i>, BIM (<i>Building Information Modelling</i>) e BEMS (<i>Building Energy Management System</i>). Utilizzo di massa termica con materiali a cambiamento di fase ecologici.</li> </ol> |

## **Art. 6 – Risorse disponibili**

Il presente Bando dispone di un ammontare di risorse pari a 3.000.000 euro a valere sul *Programma investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR) - Asse prioritario 1 - rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione - Azione 1.1.3 - Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili.*

La disponibilità su indicata costituisce al momento il limite entro cui potrà essere disposta l'ammissione a finanziamento dei progetti presentati a valere sul presente Bando.

Nel caso in cui l'esito della valutazione porti ad individuare una molteplicità di proposte idonee il cui fabbisogno finanziario ecceda le disponibilità, la Regione si riserva la possibilità di destinare ulteriori risorse finanziarie.

## Art. 7 – Beneficiari

Possono presentare domanda imprese industriali che esercitano un'attività diretta alla produzione di beni e/o servizi. In particolare possono presentare domanda:

- le piccole, medie e grandi imprese industriali con almeno 10 dipendenti;
- i consorzi di ricerca fra imprese industriali con almeno 5 dipendenti;
- le reti di impresa, composte da almeno 3 imprese industriali, operanti nelle attività di ricerca e sviluppo;
- i centri di ricerca con almeno 5 dipendenti e il cui capitale sia detenuto in misura non inferiore al 70% da imprese industriali.

Si considerano industriali le imprese che esercitano come attività prevalente un'attività economica identificata nelle seguenti sezioni della “Classificazione delle attività economiche ATECO ISTAT 2007”:

- sezione B (estrazione di minerali da cave o torbiere) limitatamente alle classi 8.11, 8.12, 9.90;
- sezione C (attività manifatturiere) con esclusione delle categorie 12, 19;
- sezione F (costruzioni);
- sezione J (servizi di informazione e comunicazione) limitatamente alle categorie 58, 59, 61, 62 e alle classi 63.11 e 63.12;
- sezione M (attività professionali, scientifiche e tecniche) limitatamente alle classi 71.2 e 72.1.

Le **imprese industriali** devono presentare la domanda in forma congiunta, attraverso espliciti accordi di collaborazione, formalizzati o da formalizzarsi, mediante:

- raggruppamenti temporanei di imprese;
- contratti di rete;
- altri contratti di collaborazione previsti dall'Unione europea.

Ciascuna impresa industriale può partecipare al massimo a due progetti in collaborazione, di cui al massimo uno in qualità di capofila del raggruppamento.

Eccezionalmente, nel caso di progetti che riguardino specifiche tecnologie che non consentono di sviluppare sinergie con altre imprese, uno dei progetti di cui al punto precedente potrà essere svolto in forma singola. Tale circostanza dovrà essere dichiarata dall'impresa e sarà verificata dalla Commissione tecnica nella fase di valutazione.

Il numero di dipendenti dell'impresa industriale corrisponde al numero di unità lavorative/anno (ULA). I richiedenti, sia in forma singola che congiunta, devono possedere il requisito del numero minimo dei dipendenti prima della presentazione della domanda e dovranno mantenerlo per tutta la durata del progetto.

I **consorzi di ricerca** devono essere costituiti ai sensi degli articoli n. 2612 e seguenti del Codice civile (consorzi con attività esterna).

I consorzi di ricerca devono essere partecipati per almeno il 50% da un'impresa industriale.

I consorzi non dovranno avere durata inferiore a cinque anni dalla data di inizio del progetto di ricerca.

Per **centri di ricerca** si intendono entità la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze.

Qualora il centro di ricerca svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata.

I centri di ricerca devono essere partecipati per almeno il 70% da imprese industriali.

Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva sul centro di ricerca, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati.

I richiedenti devono:

- a. essere iscritti al Registro delle imprese e devono essere attivi al momento della presentazione della domanda;
- b. avere una sede operativa sul territorio regionale al momento della liquidazione, anche parziale, del contributo.

Nella sede operativa regionale dovrà essere esercitata un'attività economica, identificata come prevalente nella visura camerale, rientrante fra quelle sopra indicate.

- c. soddisfare, al momento di presentazione della domanda, il seguente parametro di capacità economico-finanziaria:
  - patrimonio netto  $> (\text{costo progetto di ricerca} - \text{contributo pubblico})/2$ , per le medie e per le grandi imprese,
  - patrimonio netto  $> (\text{costo progetto ricerca} - \text{contributo pubblico})/3$ , per le piccole imprese.

Nel caso in cui il soggetto stia svolgendo altri progetti di ricerca finanziati con risorse pubbliche, gli importi di cui sopra devono intendersi cumulativi.

Il parametro viene calcolato ponderando il costo del progetto e del contributo pubblico in relazione allo stato di avanzamento del progetto stesso.

Per patrimonio netto si intende quello risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Per la determinazione del patrimonio netto potranno essere considerati:

- gli aumenti di capitale, rispetto al capitale risultante dall'ultimo bilancio approvato, che risultino deliberati e versati al momento della presentazione della domanda,
- i conferimenti dei soci, in conto futuro aumento di capitale sociale, rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio approvato, che risultino deliberati e versati al momento della presentazione della domanda.

Per i soggetti di nuova costituzione, il parametro di cui sopra deve essere riferito ad un periodo almeno semestrale, risultante dalla revisione contabile del periodo fiscale corrente, come certificato da un revisore legale dei conti esterno.

Nel caso di progetti presentati in collaborazione, il parametro deve essere rispettato da tutti i soggetti partecipanti in proporzione alla quota di contributo richiesto.

I richiedenti devono, inoltre, risultare in possesso, pena la non ammissibilità della proposta progettuale, dei seguenti ulteriori requisiti:

- a. non trovarsi nelle condizioni che non consentono la concessione delle agevolazioni ai sensi della normativa antimafia (D.Lgs. n. 159/2011);
- b. non essere stati destinatari, nei 3 anni precedenti la data di presentazione della domanda di cui al presente Bando, di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche causati da circostanze aventi natura penale imputabili a comportamenti fraudolenti dei beneficiari;
- c. non avere un legale rappresentante nei cui confronti è stata pronunciata sentenza passata in giudicato o è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
- d. non avere un legale rappresentante che ha riportato negli ultimi due anni, oppure cinque anni nei casi di recidiva, condanne per i delitti di cui al primo comma dell'art. 603 ter del codice penale;

- e. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;
- f. essere in regola con gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispetto delle norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di:
  - prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali;
  - salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  - inserimento dei disabili;
  - pari opportunità;
  - contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale;
  - tutela dell'ambiente;
- g. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;
- h. essere in regola con il pagamento dei canoni di locazione e degli oneri accessori relativi agli immobili di proprietà regionale o di società controllate dalla Regione, in loro godimento;
- i. non trovarsi in condizioni tali da risultare un'impresa in difficoltà così come definita dagli Orientamenti comunitari secondo la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 18), del reg. (UE) n. 651/2014;
- j. aver rimborsato le agevolazioni regionali godute per le quali è stata disposta la revoca e la conseguente restituzione, tra cui i contributi concessi ai sensi della l.r. 84/1993 e successivamente revocati.

## **Art. 8 – Progetti in collaborazione**

Per progetto in collaborazione si intende un progetto in cui almeno 2 partner partecipano alla concezione del progetto, collaborano alla sua attuazione e ne condividono i rischi ed i risultati.

In questo caso tutti i soggetti che partecipano al progetto presentato devono possedere i requisiti di cui all'articolo 7.

I richiedenti devono individuare nel progetto il soggetto capofila, cioè il soggetto partecipante cui compete il ruolo di coordinatore del progetto stesso e della sua attuazione, nonché di referente nei confronti della Regione.

Il soggetto capofila dovrà essere autorizzato in particolare a:

- stipulare, in nome e per conto degli altri partner, tutti gli atti contrattuali necessari per la gestione e l'esecuzione del progetto, salvo la stipula della polizza fideiussoria, nel caso di richiesta di anticipo, che dovrà essere rilasciata da ciascun soggetto individualmente;
- coordinare la predisposizione di tutta la documentazione richiesta dal Bando e dagli atti ad esso conseguenti e curarne la trasmissione;
- coordinare le attività di rendicontazione in capo a ciascun partner e curarne la trasmissione;
- coordinare i flussi informativi verso l'amministrazione regionale.

Entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ammissione a contributo del progetto dovrà risultare sottoscritto un contratto di collaborazione in una forma prevista dall'Unione europea che definisca gli aspetti sopraindicati e gli aspetti relativi alla proprietà e all'utilizzo dei risultati. L'accordo dovrà, quindi, definire i reciproci diritti e facoltà nascenti dalle conoscenze e dai brevetti sviluppati, prevedendo che i diritti di proprietà intellettuale sui risultati dell'attività di ricerca siano attribuiti ai partner in modo da rispecchiare adeguatamente i loro rispettivi interessi, la partecipazione ai lavori e i contributi al progetto.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la costituzione del raggruppamento dovrà avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ammissione a contributo del progetto e l'Atto costitutivo dovrà prevedere espressamente:

- l’indicazione di uno dei partner quale soggetto capofila;
- la responsabilità solidale di tutti i partner nei confronti dell’amministrazione regionale per quanto riguarda l’esecuzione del progetto per tutta la durata del procedimento amministrativo di controllo e pagamento;
- l’indicazione del ruolo di ciascun partner nella realizzazione del progetto.

Per quanto riguarda le reti di impresa sono considerati beneficiari tutti i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 7 che partecipano al progetto. Possono far parte dell’aggregazione anche soggetti che non rispettano i requisiti di cui all’articolo 7 (ad es.: imprese con sede al di fuori del territorio della regione Valle d’Aosta o centri di ricerca) che, però, non potranno essere beneficiari di contributi e pertanto, le spese che dovessero eventualmente sostenere, non saranno ritenute ammissibili a contributo, ma concorreranno alla valutazione del progetto presentato.

Qualora, invece, la rete sia dotata di soggettività giuridica, la stessa sarà considerata beneficiario del contributo.

Il contratto di rete deve essere già stato stipulato al momento della presentazione della domanda di contributo, anche se non ancora iscritto nella sezione del Registro delle imprese presso cui è registrato ciascun partecipante alla rete e copia del contratto di rete dovrà essere prodotta al momento della presentazione della domanda.

I progetti in collaborazione devono prevedere una collaborazione effettiva.

Si ha collaborazione effettiva nel caso di progetti sviluppati da almeno 2 imprese industriali indipendenti l’una dall’altra, in cui:

- nessuna impresa sostiene da sola più del 70% dei costi ammissibili del progetto di collaborazione;
- il progetto prevede la collaborazione effettiva tra imprese industriali di cui almeno una è una PMI o viene realizzato in almeno due Stati membri, o in uno Stato membro e in una parte contraente dell’accordo SEE (Spazio Economico Europeo).

Il subappalto non è considerato una collaborazione effettiva.

## PARTE SECONDA

### Disposizioni specifiche per i progetti di ricerca

#### Art. 9 – Caratteristiche degli interventi finanziabili e intensità di finanziamento

I progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale che saranno finanziati dovranno riguardare almeno una fra le aree tecnologiche indicate all'articolo 5 del presente bando.

Gli interventi finanziati dovranno prevedere obbligatoriamente una o più fasi di sviluppo sperimentale. L'output del progetto dovrà, quindi, essere un dimostratore o prototipo funzionante, di tipo fisico o di tipo virtuale, in scala reale con le prestazioni vere, da provare in condizioni pienamente operative.

I progetti dovranno avere un Responsabile scientifico.

I contributi concedibili ad ogni impresa, determinati applicando ai costi considerati ammissibili le intensità indicate nel presente articolo, non potranno superare i seguenti massimali di importo:

- per le grandi imprese: euro 500.000;
- per le medie imprese: euro 250.000;
- per le piccole imprese: euro 150.000.

Per le imprese insediate nell'area industriale Cogne di Aosta e nell'area industriale di Pont-Saint-Martin, i contributi concedibili ad ogni beneficiario, determinati applicando ai costi considerati ammissibili le intensità indicate nel presente articolo, non potranno superare i seguenti massimali di importo:

- per le grandi imprese: euro 600.000;
- per le medie imprese: euro 300.000;
- per le piccole imprese: euro 180.000.

Si intendono insediate nell'area industriale Cogne di Aosta o nell'area industriale di Pont-Saint-Martin le imprese che nelle medesime dispongono della sede operativa valdostana.

L'area industriale Cogne è definita dalla sezione censuaria n. 250 del comune di Aosta.

L'area industriale di Pont-Saint-Martin è l'area ex ILSSA Viola di proprietà di Vallée d'Aoste Structure s.r.l.

La durata dei progetti dovrà essere compresa tra 12 e 24 mesi.

L'intensità di aiuto prevista, relativamente ai costi ammissibili, è la seguente.

Progetti in collaborazione

|                       | Grandi imprese | Medie imprese | Piccole imprese |
|-----------------------|----------------|---------------|-----------------|
| ricerca industriale   | 55%            | 65 %          | 70 %            |
| sviluppo sperimentale | 30%            | 40 %          | 50 %            |

Progetti in forma singola

|                       | Grandi imprese | Medie imprese | Piccole imprese |
|-----------------------|----------------|---------------|-----------------|
| ricerca industriale   | 40%            | 50 %          | 60 %            |
| sviluppo sperimentale | 15%            | 25 %          | 35 %            |

Alle imprese che presentano una variazione positiva del fatturato o, in alternativa, della quantità dei beni prodotti nell'ultimo bilancio approvato al momento di presentazione della domanda rispetto alla media del triennio precedente e una variazione positiva nel numero dei dipendenti rispetto alla media del triennio precedente, le intensità saranno aumentate:

- del 5% nel caso in cui uno dei due fattori (fatturato, oppure quantità dei beni, o dipendenti) presenti una variazione positiva;
- di un ulteriore 5% nel caso in cui entrambi i fattori (fatturato oppure quantità dei beni e dipendenti) presentino una variazione positiva.

Per tutti i progetti, una parte significativa dell'attività di ricerca dovrà essere svolta in Valle d'Aosta. Il requisito si intende soddisfatto quando le attività svolte in Valle d'Aosta comporteranno costi ammissibili per un importo almeno pari al 60% del totale dei costi del progetto ammissibili a contributo.

Il predetto rapporto dovrà essere soddisfatto sia al momento della presentazione della domanda sia nella fase di realizzazione e rendicontazione di ciascuno stato avanzamento del progetto.

Le spese ammissibili al di fuori del territorio regionale potranno riguardare:

- il costo del personale dipendente e distaccato che lavora presso stabilimenti o unità operative situati al di fuori del territorio regionale che non dovrà superare, per ciascuno stato di avanzamento, il 20% del costo del personale del progetto di ricerca operante in Valle ed ammesso a contributo; tuttavia, per valorizzare lo sviluppo delle competenze delle risorse umane impegnate nella ricerca e l'apporto delle stesse all'interno del progetto di ricerca saranno consentiti periodi di stage del personale dipendente all'interno di istituzioni di ricerca con le quali collabora la Regione Valle d'Aosta;
- la ricerca contrattuale e le consulenze di ricerca.

Non saranno ammesse spese per l'acquisto di attrezzature e materiali destinati a sedi operative al di fuori del territorio regionale.

#### **Art. 10 – Costi ammissibili**

Per la realizzazione dei progetti di ricerca potranno essere riconosciute solo le spese quietanzate effettivamente necessarie per il progetto, sostenute per attività effettuate nel periodo di svolgimento del progetto di ricerca e, comunque, dopo la comunicazione alla Regione dell'accettazione del contributo e dell'avvenuto avvio del progetto.

Il piano economico di ciascun progetto dovrà essere strutturato secondo le seguenti voci di spesa:

- a) personale impiegato per la ricerca;
- b) attrezzature e strumenti;
- c) materiali per la ricerca;
- d) consulenze di ricerca;
- e) ricerca contrattuale, competenze tecniche e brevetti;
- f) spese generali supplementari derivanti dal progetto di ricerca;
- g) recuperi;
- h) personale dell'istituzione formativa.

Le spese per le attività di ricerca industriale e quelle per le attività di sviluppo sperimentale dovranno essere rilevate separatamente.

Pertanto il soggetto beneficiario dovrà adoperarsi per tenere separate le spese delle due tipologie di attività. Qualora le spese non siano tenute separate, il contributo sarà erogato con l'intensità di aiuto prevista per lo sviluppo sperimentale.

L'erogazione del contributo verrà effettuata dalla Finaosta S.p.A. (società finanziaria regionale).

Saranno ammesse a contributo le spese sotto indicate, riconoscendo comunque ai consulenti tecnici e alla Finaosta S.p.A. la possibilità di valutarne la congruità e la pertinenza in base alla documentazione e alle realizzazioni disponibili.

Saranno ammesse a finanziamento soltanto le spese per le quali sia stato effettuato il relativo pagamento, con le sole eccezioni degli oneri differiti per il personale dipendente.

I pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifico bancario, ricevuta bancaria o assegno non trasferibile emessi dal beneficiario.

Saranno esclusi gli importi non pagati con tali modalità ed, in particolare, gli importi regolati per contanti o mediante cessione di beni o compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore.

Nel caso di consulenze o prestazioni affidate a soggetti che abbiano rapporti di cointeressenza con il soggetto beneficiario (imprese associate o imprese collegate), il soggetto beneficiario sarà tenuto a far rispettare a detti soggetti i presenti criteri.

L'importo ammesso al finanziamento sarà il minore tra quello indicato in fattura al netto dell'I.V.A., o in altra documentazione ritenuta equipollente, e quello risultante dall'applicazione dei presenti criteri.

Per i pagamenti effettuati in valuta diversa dall'euro, il controvalore sarà determinato sulla base del tasso di cambio relativo al giorno di effettivo pagamento. Resteranno esclusi dall'agevolazione gli oneri per spese e commissioni bancarie.

I contributi saranno concessi a fronte delle spese sostenute per le seguenti voci di spesa.

a) Personale impiegato per la ricerca.

Saranno ammesse a contributo soltanto le spese relative al personale dipendente e distaccato del soggetto beneficiario impegnato nelle attività di ricerca e/o sviluppo, in possesso di adeguata qualificazione.

In questa voce rientrerà anche il personale, sempre di natura tecnica, appartenente a reparti diversi dal gruppo di ricerca (officina prototipi, centro di calcolo, lavorazioni interne, ...), nei limiti del 35% delle spese del personale di ricerca.

In questa voce verrà valorizzata anche la spesa degli apprendisti di alta formazione e ricerca nella misura in cui siano impegnati in attività di ricerca.

Le spese del personale dipendente che lavora presso stabilimenti o unità operative situati al di fuori del territorio regionale non dovranno superare, per ciascuno stato di avanzamento, il 20% delle spese del personale del progetto di ricerca operante in Valle d'Aosta ed ammesso a contributo.

Tuttavia, per valorizzare lo sviluppo delle competenze delle risorse umane impegnate nella ricerca e l'apporto delle stesse all'interno del progetto di ricerca saranno consentiti periodi di stage del personale dipendente all'interno di istituzioni di ricerca con le quali collabora la Regione Valle d'Aosta.

Il costo del personale dipendente sarà determinato in base alle ore lavorate, escluse le ore di lavoro straordinario, valorizzate al relativo costo orario da determinare come appresso indicato:

- per ogni persona impiegata nel progetto sarà preso come base il costo effettivo annuo lordo (retribuzione annua lorda, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e diarie, maggiorata degli oneri di legge o contrattuali, anche differiti);
- il costo orario sarà computato per ogni persona dividendo tale costo annuo lordo per il numero di ore lavorative contenute nell'anno per la categoria di appartenenza, secondo i contratti di lavoro e gli usi vigenti per l'impresa.

Saranno ammesse a contributo le spese di trasferta per l'alloggio degli apprendisti fino ad un massimo di 200,00 euro mensili, previa presentazione della relativa documentazione giustificativa.

b) Attrezzature e strumenti.

Non saranno ammesse a contributo le spese relative all'acquisizione di impianti generali, mobili e arredi.

Non saranno ammesse a contributo attrezzature e strumenti già esistenti nell'azienda alla data di decorrenza dell'ammissibilità dei costi.

Le spese per l'acquisizione delle attrezzature e degli strumenti saranno determinate secondo i seguenti criteri:

- per le attrezzature e gli strumenti da utilizzare esclusivamente per il progetto di ricerca, in base all'ammontare della fattura al netto dell'I.V.A., ma compresi dazi doganali, trasporto, imballo ed eventuale montaggio e con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali, rapportato al periodo di utilizzo rispetto al periodo di ammortamento del bene (normalmente si farà riferimento ad un periodo pari a 36 mesi per le apparecchiature di elaborazione dati, HD e SW e pari a 60 mesi per gli altri cespiti);
- per le attrezzature e gli strumenti il cui uso sia necessario ma non esclusivo per il progetto di ricerca, il costo relativo, da calcolare come indicato al punto precedente, sarà ammesso all'agevolazione in parte proporzionale all'uso effettivo per il progetto.

Nel caso di acquisizione di attrezzature e strumenti nuovi mediante locazione finanziaria, attivata dopo l'avvio del progetto, valgono le seguenti regole:

- i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituiscono la spesa ammissibile;
- nel caso di contratti di locazione finanziaria contenenti una clausola di riacquisto o che prevedono una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene; non sono ammissibili le altre spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi;
- l'aiuto relativo ai contratti di locazione finanziaria di cui al punto precedente è versato all'utilizzatore in una o più quote sulla base dei canoni effettivamente pagati; se la durata del contratto supera il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti ai fini dell'intervento cofinanziato, è ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni esigibili e pagati dall'utilizzatore sino al termine finale stabilito per i pagamenti ai fini dell'intervento;
- nel caso di contratti di locazione finanziaria che non contengono un patto di retrovendita e la cui durata è inferiore al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto, i canoni sono ammissibili in proporzione alla durata dell'operazione ammissibile.

È onere dell'utilizzatore dimostrare che la locazione finanziaria costituisce il metodo più economico per acquisire l'uso del bene; nel caso in cui risulti che i costi sono inferiori utilizzando un metodo alternativo, quale la locazione semplice del bene, i costi supplementari sono detratti dalla spesa ammissibile.

L'impresa deve impegnarsi a riscattare il bene al termine della locazione, pena la revoca del relativo contributo.

Sarà ammessa a contributo la spesa per l'acquisizione del software applicato alle attrezzature e agli strumenti da utilizzare nella ricerca. Non saranno ammessi i software generici quali, ad esempio, software di videoscrittura, per elaborazione dati, gestionali.

c) Materiali per la ricerca.

Saranno ammessi a contributo i materiali per la ricerca (materie prime, componenti, semilavorati, materiali di consumo specifico) impiegati esclusivamente per lo svolgimento del progetto

direttamente dal gruppo di ricerca. Dovrà essere prodotta idonea documentazione che evidenzia l'utilizzo del materiale presso la sede operativa locale.

In caso di acquisto all'esterno, la spesa ammessa a contributo sarà determinata in base all'ammontare della fattura al netto dell'I.V.A., ma compresi dazi doganali, trasporto e imballo e con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali.

Non rientrano nella voce materiali per la ricerca i costi dei materiali minuti necessari per la funzionalità operativa quali, ad esempio: attrezzi di lavoro, minuteria metallica ed elettrica, articoli per la protezione del personale, carta per stampanti.

d) Consulenze di ricerca.

Le spese relative alle consulenze di ricerca potranno comprendere:

- le consulenze con contenuto di ricerca affidate a terzi, siano esse affidate a soggetti di Stati membri dell'Unione europea o extracomunitari.

Le spese relative a consulenze affidate a soggetti di Stati non appartenenti all'Unione europea saranno ammesse a contributo con le percentuali normali di intervento soltanto qualora si dimostri l'impossibilità, nel breve periodo, di svolgerle nell'Unione europea.

In caso contrario saranno ammesse a contributo con una percentuale di intervento che non può eccedere il 50% della percentuale ordinaria.

Gli incarichi relativi alle consulenze con contenuto di ricerca dovranno risultare da apposita documentazione da cui sia possibile desumere le attività da svolgere, le modalità di esecuzione e il compenso attribuibile al progetto;

- le prestazioni di personale con contratti di lavoro autonomo, di lavoro autonomo parasubordinato, occasionali.

Il contratto dovrà contenere l'indicazione della durata dell'incarico, della remunerazione e di eventuali maggiorazioni per diarie e spese, delle attività da svolgere e delle modalità di esecuzione.

Il costo delle consulenze di ricerca affidate a imprese associate o collegate non dovrà superare il 20% del costo complessivo del progetto di ricerca ammesso a contributo, nel rispetto del limite di spesa complessiva ammessa al di fuori del territorio regionale.

Non saranno ammissibili le spese per consulenze esterne svolte da persone fisiche, in regime di attività autonoma, che detengano, anche in forma indiretta, partecipazioni qualificate al capitale sociale della società beneficiaria.

Le spese relative alle consulenze di ricerca saranno determinate in base all'ammontare delle fatture al netto dell'I.V.A. o di altra documentazione ritenuta equipollente.

Le consulenze relative ad analisi e ricerche di mercato non sono ammesse a finanziamento.

e) Ricerca contrattuale, competenze tecniche e brevetti.

La ricerca contrattuale consiste nella realizzazione di una parte del progetto di ricerca da parte di un organismo di ricerca, che fornisce un servizio contro il versamento di una remunerazione appropriata.

L'organismo di ricerca fornisce il servizio di ricerca o la ricerca contrattuale al prezzo di mercato, oppure, in assenza di prezzo di mercato, l'organismo di ricerca fornisce il servizio di ricerca o ricerca contrattuale a un prezzo che:

- rispecchia la totalità dei costi del servizio e generalmente include un margine stabilito con riferimento a quelli comunemente applicati dalle imprese operanti nel settore del servizio in questione, oppure
- è il risultato di negoziati svoltisi alle normali condizioni di mercato durante i quali l'organismo di ricerca o l'infrastruttura di ricerca, nella loro capacità di prestatore di servizi,

tratta per ottenere il massimo beneficio economico all'atto della stipula del contratto e coprono almeno i costi marginali.

Le spese per l'acquisizione di licenze d'uso di software specifico per la ricerca saranno determinate in base all'ammontare delle fatture al netto dell'I.V.A. o di altra documentazione ritenuta equipollente.

Le spese per l'acquisizione di brevetti e diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno, purché siano funzionali alla realizzazione del progetto di ricerca, saranno determinate in base all'ammontare delle fatture al netto dell'I.V.A. o di altra documentazione ritenuta equipollente.

L'acquisizione dovrà avvenire da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di operazioni effettuate alle normali condizioni di mercato e che non comportino elementi di collusione.

Per i beni immateriali il cui uso sia necessario ma non esclusivo per il progetto di ricerca, il costo relativo, da calcolare come indicato ai paragrafi precedenti, sarà ammesso all'agevolazione in parte proporzionale all'uso effettivo per il progetto.

Saranno ammesse le spese per le consulenze in merito alla novità e originalità dei brevetti per il relativo deposito e per la preparazione e deposito di domande di registrazione, mentre non saranno ammessi gli oneri per la protezione brevettuale.

f) Spese generali supplementari derivanti dal progetto di ricerca.

Le spese generali di ricerca sono determinate forfettariamente nella misura del 25% dell'ammontare dei costi diretti ammessi ai sensi dell'articolo 20, lettera a) del Regolamento (UE) 480/2014 e dell'articolo 29, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 1290/2013..

I costi diretti comprendono: il costo del personale impiegato per la ricerca, dipendente (lettera a) o con contratti di lavoro autonomo parasubordinato (parte della lettera d), il costo pro-quota per l'acquisizione di strumenti ed attrezzature (lettera b), il costo per i materiali per la ricerca (lettera c), il costo per l'acquisizione di licenze d'uso di software (parte della lettera e).

L'importo forfettario si intende, a titolo esemplificativo, riferito ai seguenti costi necessari per l'attività di ricerca:

- personale indiretto (ad esempio: commerciali, amministrativi, .....);
- funzionalità ambientale (ad esempio: vigilanza, pulizia, utenze varie per, energia, illuminazione, acqua, gas vari, ...);
- funzionalità operativa (ad esempio: posta, telefono, fax, cancelleria, abbonamenti, materiali minuti, assicurazioni,...);
- assistenza al personale (ad esempio: infermeria, mensa, trasporti, previdenze interne, antinfortunistica, copertura assicurativa, ...);
- funzionalità organizzativa (ad esempio: attività direzionale, compresa quella svolta dai membri degli organi sociali, contabilità generale, ...); corsi, congressi, mostre, fiere (costo del personale partecipante: costi per iscrizione, partecipazione, materiale didattico, ...);
- spese di trasferta del personale;
- costi generali inerenti ad immobili ed impianti generali (ammortamenti, manutenzione ordinaria e straordinaria, assicurazione, ...), nonché alla manutenzione (ordinaria e straordinaria) della strumentazione e delle attrezzature di ricerca.

Nelle spese generali può essere, inoltre, rendicontato il costo della fideiussione bancaria o della polizza assicurativa necessaria per l'erogazione dell'anticipo del contributo.

g) Recuperi.

Nella determinazione dei preventivi e dei consuntivi delle spese sostenute si deve tenere conto dei recuperi dovuti all'attività di ricerca.

Si intende per recupero qualunque rientro nel corso o entro 36 mesi dalla conclusione del progetto di importi o valori derivanti:

- dall’alienazione a terzi di beni materiali pertinenti al progetto, quali attrezzature, prototipi, materiali, prodotti sperimentali;
- dall’alienazione a terzi dei beni immateriali acquisiti per il progetto;
- dall’alienazione a terzi, con rinuncia alla proprietà, di beni immateriali messi a punto con il progetto (con l’eccezione di imprese appartenenti allo stesso gruppo industriale o facenti parte del consorzio beneficiario, sempre che l’impresa ricevente abbia stabile organizzazione produttiva in ambito comunitario, dove dovrà prioritariamente essere realizzato lo sfruttamento industriale dei risultati del progetto).

#### h) Personale dell’istituzione formativa.

Il costo del personale dell’istituzione formativa con riferimento alle attività relative all’apprendistato sarà finanziato in regime “de minimis”, nei limiti del 100% della spesa ammessa.

Sarà necessario presentare:

- la documentazione della spesa;
- il Curriculum vitae delle risorse umane coinvolte (progettista, coordinatore scientifico/tutor formativo).

Il parametro di costo orario massimo per le attività di progettazione e di coordinamento scientifico a cura dell’istituzione formativa è di 115,00 euro.

I costi ammissibili, in relazione al numero di contratti di apprendistato attivati per l’acquisizione del titolo di dottore di ricerca o per attività di ricerca, come previsti all’articolo 16, per il periodo di durata contrattuale, sono indicati nelle seguenti tabelle:

| <b>DOTTORATO DI RICERCA</b>                                             |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Attività oggetto di contributo pubblico</b>                          | <b>Massimali di durata e di costo</b> |
| <b>I anno</b>                                                           |                                       |
| Progettazione da parte dell’istituzione formativa                       | 10 ore                                |
| Coordinamento scientifico dell’istituzione formativa                    | 60 ore                                |
| Valore massimo complessivo del progetto (progettazione e coordinamento) | 8.050 euro                            |
| <b>II anno</b>                                                          |                                       |
| Coordinamento scientifico dell’istituzione formativa                    | 70 ore                                |
| Valore massimo complessivo del progetto (coordinamento)                 | 8.050 euro                            |

| <b>ATTIVITÀ DI RICERCA</b>                              |                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Attività oggetto di contributo pubblico</b>          | <b>Massimali di durata e di costo</b> |
| Progettazione da parte dell’istituzione formativa       | 20 ore                                |
| Valore massimo complessivo del progetto (progettazione) | 2.300 euro                            |

Per quanto attiene alle attività di tutoraggio formativo (finalizzato a promuovere il successo formativo degli apprendisti, a favorire il raccordo didattico e organizzativo tra l’istituzione formativa e l’impresa, come previsto dall’art. 23), il parametro di costo orario massimo è di 35,00 euro per un numero massimo di 20 ore annue.

Saranno ammissibili a finanziamento le spese sostenute per le attività di tutoraggio nel rispetto dei parametri sopra riportati.

Nel caso di attività di ricerca non è previsto il coordinamento scientifico da parte dell’istituzione formativa.

## **PARTE TERZA**

### ***Disposizioni specifiche per lo sviluppo di risorse umane***

#### **Art. 11 – Finalità**

Il Bando è volto a incentivare l'utilizzo di contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca sul territorio valdostano, ai sensi dell'art. 45 del d.lgs 81/2015, che siano finalizzati allo svolgimento di attività di ricerca o all'acquisizione dei titoli universitari nell'ambito della ricerca.

#### **Art. 12 – Condizioni per l'attivazione dei contratti di alta formazione e ricerca**

L'attivazione dei contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca è subordinata a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia e, in particolare, a:

- Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante “*Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*”, Capo V Apprendistato;
- Decreto interministeriale 12 ottobre 2015, recante “*Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81*”;
- Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante “*Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92*”.

#### **Art. 13 – Tipologia e numero di contratti attivabili**

Nell'ambito del presente Bando sono attivabili, da parte di datori di lavoro con sede operativa sul territorio regionale, le seguenti tipologie di contratto di apprendistato ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. 81/2015:

- a) apprendistato per l'acquisizione del titolo di dottore di ricerca;
- b) apprendistato per attività di ricerca.

Per ogni progetto di ricerca, sia nel caso di domanda presentata in forma singola che in forma congiunta, deve essere attivato almeno 1 contratto di apprendistato. Il numero massimo di contratti di apprendistato attivabili è di 4 unità.

#### **Art. 14 – Attivazione e durata dei contratti di apprendistato**

I contratti di apprendistato dovranno essere attivati entro 3 mesi dalla data di notifica dell'esito della valutazione.

Come previsto nella normativa vigente, la durata minima e massima dei contratti di apprendistato è la seguente:

- per l'acquisizione di un dottorato di ricerca la durata non può essere inferiore a 6 mesi ed è pari nel massimo alla durata ordinamentale del relativo percorso;
- per attività di ricerca la durata non può essere inferiore a 6 mesi ed è definita in rapporto alla durata del progetto di ricerca; è fatta salva la facoltà della Regione di prevedere ipotesi di proroga del contratto fino a 12 mesi in presenza di particolari esigenze legate al progetto di ricerca.

In caso di cessazione anticipata di ogni contratto di apprendistato attivato, purché intervenuta entro la prima metà della durata del progetto di ricerca, è facoltà del soggetto ospitante sostituire l'apprendista, entro e non oltre 90 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

#### **Art. 15 – Destinatari per l'attivazione del contratto di apprendistato**

Giovani di età massima 29 anni (ovvero di età inferiore ai 30 anni al momento dell'assunzione), anche di nazionalità non italiana, domiciliati in Valle d'Aosta, che risultino inattivi o disoccupati per l'assunzione ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. 81/2015, e con le caratteristiche di seguito indicate:

- a. per l'apprendistato per l'acquisizione del titolo di dottore di ricerca, il giovane deve essere ammesso, o già inserito, in un dottorato di ricerca, purché coerente con il progetto di ricerca presentato;
- b. per l'apprendistato per attività di ricerca il giovane deve essere in possesso di Laurea magistrale o titoli superiori, o titolo equipollente di un altro Stato membro, coerenti con il progetto di ricerca presentato.

#### **Art. 16 – Selezione dei destinatari**

I criteri e le procedure per l'individuazione degli apprendisti devono essere precisati nel Protocollo sottoscritto tra istituzione formativa e datore di lavoro, come previsto nell'allegato 1 al D.M. 12 ottobre 2015, di cui al successivo art. 21.

#### **Art. 17 – Requisiti del datore di lavoro**

Il datore di lavoro per assumere apprendisti con la forma contrattuale sopra indicata deve possedere specifici requisiti, stabiliti dall'articolo 3 del D.M. 12 ottobre 2015, di seguito specificati:

- a. capacità strutturali, ossia spazi per consentire lo svolgimento della formazione interna e, in caso di studenti con disabilità, il superamento o abbattimento delle barriere architettoniche;
- b. capacità tecniche, ossia una disponibilità strumentale per lo svolgimento della formazione interna, in regola con le norme vigenti in materia di verifica e collaudo tecnico, anche reperita all'esterno dell'unità produttiva;
- c. capacità formative, garantendo la disponibilità di uno o più tutor aziendali per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 7 del D.M. 12 ottobre 2015.

#### **Art. 18 – Protocollo fra istituzione formativa e datore di lavoro**

Ai fini dell'attivazione del contratto di apprendistato, deve essere preventivamente definito e sottoscritto un Protocollo fra datore di lavoro e istituzione formativa, secondo il modello di cui all'allegato 1 del D.M. 12 ottobre 2015, che definisce, fra l'altro, i contenuti e la durata della formazione interna ed esterna all'impresa.

La stipula del Protocollo può avvenire anche con reti di istituzioni formative.

Il Protocollo, sottoscritto dagli interessati, deve essere allegato al progetto di ricerca presentato.

#### **Art. 19 – Progetto didattico organizzativo**

Ad integrazione del Protocollo sopra citato, al progetto di ricerca deve essere allegato un progetto didattico-organizzativo riferito al/agli apprendista/i, utilizzando i modelli messi a disposizione rispettivamente per il dottorato di ricerca o per l'attività di ricerca, nel quale siano descritti i seguenti aspetti:

- a. ruolo e funzioni dell'istituzione formativa e del coordinatore scientifico;
- b. ruolo e funzioni del tutor aziendale;

- c. modalità di verifica degli apprendimenti e di valutazione delle competenze acquisite dall'apprendista;
- d. articolazione della formazione esterna a cura dell'istituzione formativa (ove prevista);
- e. articolazione della formazione interna e del tutoraggio presso il datore di lavoro;
- f. modalità di connessione tra l'istituzione formativa e il datore di lavoro;
- g. modalità di monitoraggio in itinere sullo stato di avanzamento delle attività, per l'eventuale predisposizione di azioni correttive.

## **Art. 20 – Standard formativi, piano formativo individuale e formazione interna/esterna**

L'organizzazione didattica dei percorsi di formazione in apprendistato si articola, di norma, in periodi di formazione interna ed esterna.

Per «formazione interna» e «formazione esterna» si intendono periodi di apprendimento formale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), del d.lgs. 13/2013, che si svolgono, rispettivamente, sul posto di lavoro e presso l'istituzione formativa.

I percorsi sono concordati dall'istituzione formativa e dal datore di lavoro e attuati sulla base del Protocollo sopra indicato. Le attività di formazione interna ed esterna si integrano ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento dei percorsi ordinamentali.

Gli standard formativi dei percorsi di formazione in apprendistato di cui trattasi sono i seguenti:

- a. per i dottorati di ricerca, gli standard formativi sono quelli definiti nell'ambito degli ordinamenti nazionali e universitari vigenti. I periodi di formazione interna ed esterna devono garantire una programmazione idonea al conseguimento del titolo previsto in esito al percorso. Tali periodi sono articolati anche secondo le esigenze formative e professionali dell'impresa e le competenze tecniche e professionali correlate agli apprendimenti ordinamentali che possono essere acquisiti in impresa;
- b. per l'attività di ricerca gli standard formativi (contenuti e durata della formazione) sono definiti nel Protocollo e nel piano formativo individuale, in coerenza con il progetto di ricerca e le mansioni assegnate all'apprendista. Per tale tipologia contrattuale la formazione interna non può essere inferiore al 20% del monte orario annuale contrattualmente previsto. La formazione esterna non è obbligatoria.

Il piano formativo individuale, redatto dall'istituzione formativa con il coinvolgimento del datore di lavoro secondo il modello di cui all'allegato 1 del DM 12 ottobre 2015, stabilisce il contenuto e la durata della formazione dei percorsi e contiene, altresì, i seguenti elementi:

- a. i dati relativi all'apprendista, al datore di lavoro, al tutor formativo e al tutor aziendale;
- b. ove previsto, la qualificazione da acquisire al termine del percorso;
- c. il livello di inquadramento contrattuale dell'apprendista;
- d. la durata del contratto di apprendistato e l'orario di lavoro;
- e. i risultati di apprendimento, in termini di competenze della formazione interna ed esterna, i criteri e le modalità della valutazione iniziale, intermedia e finale degli apprendimenti e, ove previsto, dei comportamenti, nonché le eventuali misure di riallineamento, sostegno e recupero, anche nei casi di sospensione del giudizio.

## **Art. 21 – Ruolo e funzioni dell'istituzione formativa**

Le istituzioni formative, con il coinvolgimento del datore di lavoro devono:

- sottoscrivere il Protocollo di cui sopra;

- progettare i percorsi e redigere il Piano formativo individuale, sulla base dello schema allegato al D.M. 12 ottobre 2015;
- realizzare le attività di formazione esterna, ove previste;
- svolgere le attività di coordinamento scientifico;
- compilare il dossier individuale dell'apprendista, sulla base dello schema di cui all'allegato 2 al D.M. 12 ottobre 2015;
- riconoscere, compatibilmente con quanto previsto dagli ordinamenti di riferimento, i crediti conseguiti dall'apprendista in relazione all'attività formativa svolta presso il datore di lavoro, anche nel caso in cui l'apprendista non completi il percorso o non consegua il titolo finale;
- garantire azioni di informazione e orientamento, al fine di promuovere il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.

La progettazione dei percorsi, da parte dell'istituzione formativa, dovrà:

- tenere conto delle esigenze dei datori di lavoro e delle caratteristiche degli apprendisti;
- consentire la realizzazione di attività di formazione esterna, ove prevista, ed interna idonee al conseguimento del titolo previsto, al riconoscimento di crediti formativi, alla validazione di competenze a conclusione del percorso e/o nei casi di abbandono o risoluzione anticipata del contratto, alla certificazione delle competenze acquisite;
- consentire la realizzazione di attività di formazione fortemente contestualizzate rispetto alla realtà dell'impresa;
- prevedere modalità di programmazione e realizzazione di metodologie basate su una reale integrazione tra datore di lavoro e istituzione formativa;
- essere improntata a principi di efficacia, efficienza e sostenibilità.

L'istituzione formativa deve svolgere le attività di progettazione e di coordinamento scientifico mediante personale accademico o personale altamente specializzato.

Per personale altamente specializzato si intende personale (docenti universitari a contratto, dirigenti di ricerca, primi ricercatori, dirigenti d'azienda, imprenditori, esperti di settore, professionisti) con un'esperienza almeno decennale nello svolgimento di attività funzionali all'esecuzione dei compiti assegnati.

Il coordinamento scientifico svolto dall'istituzione formativa consiste in attività:

- di supervisione, monitoraggio e controllo sull'esecuzione degli interventi svolti all'interno e all'esterno del datore di lavoro al fine di garantire il conseguimento dei risultati previsti e la realizzazione delle attività stabilite per l'intero percorso formativo, nel rispetto di quanto indicato dal Piano formativo individuale e dalle disposizioni di riferimento;
- di supporto costante all'apprendista, sia presso l'istituzione formativa, sia presso il datore di lavoro, operando in raccordo con il tutor aziendale, anche al fine di favorire l'inserimento dell'apprendista nell'impresa.

## **Art. 22 – Ruolo e funzioni del datore di lavoro**

L'integrazione fra datore di lavoro e istituzione formativa è fondamentale per la realizzazione di tale tipologia di contratto dove il giovane assume il doppio «status» di studente e di lavoratore.

Tale collaborazione è importante sin dalla fase di progettazione e poi nella realizzazione e gestione dell'intervento, attraverso la definizione di adeguate forme di coordinamento.

Il datore di lavoro deve favorire, al proprio interno, condizioni organizzative, strutturali e professionali tali da consentire all'apprendista la formazione per l'acquisizione dei titoli universitari e degli obiettivi formativi dell'attività di ricerca.

Il datore di lavoro e l'istituzione formativa adottano adeguate strategie di integrazione lungo tutto l'arco del contratto di apprendistato.

A tal proposito un ruolo essenziale è svolto dal tutor aziendale e il datore di lavoro deve prestare particolare attenzione nella sua individuazione.

#### **Art. 23 – Tutor formativo e tutor aziendale**

Nei percorsi di apprendistato la funzione tutoriale è finalizzata a promuovere il successo formativo degli apprendisti, a favorire il raccordo didattico e organizzativo tra l'istituzione formativa e l'impresa e si esplica nell'affiancamento dell'apprendista nel percorso di apprendimento e nel monitoraggio del suo corretto svolgimento.

Nel Piano formativo individuale devono essere individuati un tutor formativo, dalla istituzione formativa, e un tutor aziendale, dal datore di lavoro.

Caratteristiche e funzioni dei tutor sono definite nell'art. 7 del D.M. 12 ottobre 2015.

#### **Art. 24 – Rinvio**

Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente Bando con riferimento all'apprendistato di alta formazione e ricerca si rinvia alla normativa vigente ed alla contrattazione collettiva di riferimento.

## **PARTE QUARTA**

### **Disposizioni comuni del bando**

#### **Art. 25 – Presentazione delle domande di contributo**

Le domande di contributo devono essere presentate online sul sistema informativo SISPREG2014, accessibile al seguente indirizzo [www.regione.vda.it/europa/SISPREG2014/default\\_i.aspx](http://www.regione.vda.it/europa/SISPREG2014/default_i.aspx) utilizzando l'apposito formulario, a partire dal 1° maggio ed entro il 30 giugno 2017, alle ore 12.00.

In caso di indisponibilità del sistema informativo SISPREG2014, la domanda di contributo deve essere presentata utilizzando l'apposita modulistica disponibile sul sito web della Regione, [www.regione.vda.it](http://www.regione.vda.it), canale tematico "Imprese industriali, artigiane e cooperative" ed inoltrata alla struttura competente tramite posta elettronica certificata.

Per qualsiasi richiesta di assistenza tecnica nell'utilizzo del sistema informativo è possibile chiamare il numero verde 800 610 061, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 17.30, oppure inviare una e-mail a [infoservizi@regione.vda.it](mailto:infoservizi@regione.vda.it).

Ai fini della corretta predisposizione della domanda sarà possibile chiedere informazioni agli uffici dell'Assessorato attività produttive, energia, politiche del lavoro e ambiente – Struttura ricerca, innovazione e qualità - Piazza della Repubblica, 15 – Aosta (telefono 0165 274594).

#### **Art. 26 – Cauzione**

Per partecipare al Bando occorrerà depositare preventivamente una cauzione di 750 euro mediante:

- versamento presso la Tesoreria regionale (C.so Padre Lorenzo n. 10 – Aosta) con assegno circolare non trasferibile intestato al tesoriere della Regione Valle d'Aosta, indicando la denominazione dell'impresa e come causale "*cauzione per Bando a favore di imprese industriali per la realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo*";
- bonifico bancario sul conto intestato a "*Cassa regionale di Aosta*" c/o Unicredit Banca - Filiale 30243 - Aosta corso Padre Lorenzo, 10 - (IBAN: IT/68/P/02008/01204/000000756373), indicando la denominazione dell'impresa e come causale "*cauzione per Bando a favore di imprese industriali per la realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo*";
- fideiussione bancaria, indicando la denominazione dell'impresa e come causale "*cauzione per Bando a favore di imprese industriali per la realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo*" (la fideiussione deve avere validità fino ad almeno 12 mesi dopo la fine del progetto);
- polizza fideiussoria assicurativa, indicando la denominazione dell'impresa e come causale "*cauzione per Bando a favore di imprese industriali per la realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo*" (la polizza deve avere validità fino ad almeno 12 mesi dopo la fine del progetto).

Nel caso di reti d'impresa la cauzione potrà essere versata da una delle imprese partecipanti o pro-quota da ciascuna impresa.

Nel caso di progetti in collaborazione la cauzione potrà essere versata dall'impresa capofila o pro-quota da ciascuna impresa.

La cauzione sarà svincolata in caso di valutazione negativa o di mancato finanziamento del progetto.

In caso di finanziamento del progetto, la cauzione sarà svincolata al momento dell'erogazione del saldo del contributo.

La cauzione sarà, pertanto, incamerata in caso di mancata costituzione del raggruppamento temporaneo di imprese nei termini, di mancata stipula del contratto di collaborazione in una forma prevista dall'Unione europea nei termini, di mancata stipula del contratto previsto dall'articolo 8 nei

termini, di mancato avvio del progetto nei termini, di mancato completamento dello stesso, di revoca del contributo o di rinuncia alla realizzazione del progetto dopo il suo avvio.

#### **Art. 27 – Modalità di valutazione delle domande**

Le domande pervenute in tempo utile saranno oggetto di valutazione da parte di una Commissione tecnica nominata successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande.

La Commissione sarà coadiuvata, per la valutazione delle domande, dalla struttura regionale competente in materia di industria, che potrà acquisire pareri in relazione agli aspetti tecnico-scientifici ed economico-finanziari del progetto.

Il Dipartimento politiche del lavoro e della formazione fornirà alla Commissione un parere sintetico in merito al Protocollo fra istituzione formativa e datore di lavoro e al Progetto didattico organizzativo per l'apprendistato.

L'iter di valutazione sarà suddiviso in due fasi:

- valutazione dell'ammissibilità della domanda;
- valutazione dei contenuti del progetto presentato ed assegnazione del punteggio.

La fase di valutazione dei contenuti dei progetti sarà avviata solo per le domande che presentino tutte le caratteristiche di ammissibilità formale previste dal Bando. Non saranno pertanto valutate le domande che non conterranno gli elementi obbligatori richiesti.

Le domande ammesse saranno, quindi, oggetto di valutazione relativamente ai contenuti del progetto presentato.

La valutazione sarà completata entro 75 giorni dalla scadenza del Bando.

#### **Art. 28 – Criteri di ammissibilità**

Al fine di valutarne l'ammissibilità, i progetti dovranno fornire il livello di dettaglio richiesto già al momento della presentazione della domanda.

Saranno ammesse a valutazione le domande che:

- provengano da un soggetto ammissibile in possesso dei requisiti previsti dal presente Bando;
- provengano da un soggetto che soddisfi il parametro di capacità economico-finanziaria indicato nel presente Bando;
- siano complete; ove la domanda sia mancante, incompleta o irregolare degli elementi o delle dichiarazioni richieste, il responsabile dell'istruttoria ne darà comunicazione al richiedente assegnando un termine massimo di 10 giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione; non potrà, invece, essere modificato il progetto presentato;
- si riferiscano a progetti che non siano stati avviati al momento della presentazione della domanda;
- prevedano attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale come definite nel presente Bando;
- prevedano attività di ricerca e sviluppo coerenti con la *Smart specialisation strategy*;
- prevedano progetti con durata pari a quella prevista dal presente Bando;
- prevedano che l'attività di ricerca e sviluppo sia svolta prevalentemente sul territorio regionale;
- prevedano l'attivazione di contratti di apprendistato.

## Art. 29 – Criteri di valutazione e preferenza

Al fine di consentirne la valutazione, i progetti dovranno fornire il livello di dettaglio richiesto già al momento della presentazione della domanda.

In particolare dovranno quantificare le ricadute produttive, occupazionali e tecnologiche durante il progetto e alla fine del progetto. In mancanza di quantificazioni, il relativo punteggio sarà pari a 0.

I progetti ammissibili saranno valutati secondo i seguenti elementi:

| AREA DI VALUTAZIONE                             | CRITERIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PUNTI |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Grado di innovazione del progetto               | Capacità del nuovo prodotto/processo di rispondere meglio alle richieste del mercato e/o di aprire nuovi mercati e/o di incrementare la produttività aziendale                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8     |
|                                                 | Contributo del progetto all'avanzamento delle conoscenze, delle competenze e delle tecnologie nello specifico settore produttivo o nell'ambito applicativo di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8     |
| Validità tecnica del progetto                   | Livello di chiarezza e dettaglio del progetto, in particolare per quanto riguarda gli obiettivi scientifici e tecnologici, le conoscenze da acquisire ed i punti critici da superare, i <i>deliverables</i> , le attività previste, il programma delle attività e le fasi di lavoro, le modalità di monitoraggio e di verifica del programma di lavoro                                                                                                                      | 8     |
|                                                 | Qualità del progetto, in particolare per quanto riguarda la raggiungibilità degli obiettivi scientifici e tecnologici, la corretta identificazione delle conoscenze da acquisire e dei punti critici da superare, la coerenza dei <i>deliverables</i> , la validità tecnica delle attività previste, la coerenza delle attività previste e dei tempi di realizzazione rispetto agli obiettivi, la qualità del sistema di monitoraggio e di verifica del programma di lavoro | 8     |
| Validità e sostenibilità economica del progetto | Congruità del progetto in termini di rapporto tra costi delle attività del progetto e capacità economico-finanziaria del proponente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8     |
|                                                 | Congruità e pertinenza dei costi del progetto in relazione agli obiettivi e alle attività previste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8     |
| Impatto dell'intervento                         | Rilevanza e attendibilità delle ricadute tecnologiche e produttive misurabili alla fine del progetto (con particolare attenzione alle ricadute produttive nel territorio regionale) anche in relazione alle attività necessarie al trasferimento in produzione dei risultati della ricerca e sviluppo                                                                                                                                                                       | 8     |
|                                                 | Rilevanza e attendibilità delle ricadute occupazionali in termini di personale dipendente aggiuntivo complessivo del proponente (per ogni anno di progetto e alla fine del progetto)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8     |
| Affidabilità del proponente                     | Affidabilità del proponente valutata in relazione all'esperienza in attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale e all'esito di iniziative simili attuate in precedenza (anche in termini di rispetto dei tempi e dei budget, puntualità nella rendicontazione, ...)                                                                                                                                                                                             | 4     |
|                                                 | Affidabilità del proponente valutata anche in relazione al radicamento sul territorio valdostano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4     |
| Competenze umane                                | Esperienze e competenze dei soggetti partecipanti e loro complementarietà, in riferimento al possesso di adeguate competenze interne e all'attivazione di consulenze specialistiche                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4     |
|                                                 | Esperienze e competenze del gruppo di lavoro, del Responsabile scientifico, coerenza dei profili utilizzati rispetto agli obiettivi e complementarietà delle competenze presenti                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4     |

|                            |                                                                                                                                                                                                          |            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                            | Sviluppo delle risorse umane interne, in particolare degli apprendisti, anche con riferimento alla previsione di periodi di attività all'interno di istituti di ricerca con i quali la Regione collabora | 4          |
| Transnazionalità           | Capacità del progetto di facilitare la penetrazione del mercato a livello internazionale                                                                                                                 | 2          |
|                            | Capacità del progetto di attivare reti di collaborazione a livello internazionale (accordi con imprese estere o organismi di ricerca esteri)                                                             | 2          |
| Collaborazione fra imprese | Presentazione del progetto da parte di imprese che abbiano stipulato un contratto di rete                                                                                                                | 2          |
|                            | Presentazione del progetto da parte di imprese facenti parte di un polo di innovazione                                                                                                                   | 2          |
| Apprendistato              | Coerenza dei contenuti del Protocollo e del Progetto didattico-organizzativo, con particolare riferimento all'attività dell'apprendista e agli obiettivi formativi, con il progetto di ricerca           | 6          |
| Rating di legalità         | Presenza del rating di legalità (art. 5-ter del decreto-legge 1/2012, come modificato dal decreto legge 29/2012, convertito con modificazioni dalla legge 62/2012)                                       | 2          |
| <b>TOTALE PUNTEGGIO</b>    |                                                                                                                                                                                                          | <b>100</b> |

Non saranno comunque ritenuti ammissibili a finanziamento i progetti che non raggiungeranno un punteggio minimo pari alla metà dei punti disponibili per l'area *Validità tecnica del progetto* e per l'area *Impatto dell'intervento* e un punteggio minimo complessivo di 60 punti.

A parità di punteggio saranno applicati i seguenti criteri di preferenza in relazione alle politiche orizzontali in tema di tutela dell'ambiente e della valutazione ambientale e pari opportunità:

|   |                                                                                                           |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Contributo del progetto allo sviluppo sostenibile, tramite ricerca o sviluppo delle tecnologie ambientali |
| 2 | Favore alle pari opportunità e non discriminazione                                                        |

La valutazione dei criteri verrà effettuata sulla base del progetto presentato.

Gli esiti di tale valutazione potranno portare ad una rideterminazione delle previsioni dei costi con la determinazione di un nuovo piano finanziario del progetto da parte della Commissione di valutazione.

### **Art. 30 – Graduatoria**

Al termine della valutazione verrà redatta una graduatoria in base al punteggio complessivo ottenuto da ciascun progetto secondo i criteri di valutazione di cui all'articolo 29 del presente Bando.

Di norma, la Regione intende finanziare i progetti per intero salvaguardando il più possibile l'integrità della proposta: tuttavia qualora l'ultimo progetto dichiarato ammissibile sia finanziabile soltanto parzialmente, purché per un importo superiore al 50%, la Regione chiederà al proponente la rimodulazione del medesimo, in modo da salvaguardarne il più possibile gli obiettivi.

La graduatoria sarà approvata con provvedimento del dirigente della struttura competente, che provvederà anche alla concessione dei relativi contributi.

### **Art. 31 – Avvio e chiusura dei progetti ed erogazione del contributo**

La comunicazione della concessione dell'agevolazione verrà data ai beneficiari a mezzo di posta elettronica certificata.

Il beneficiario, entro 3 mesi dalla data di notifica dell'esito della valutazione, dovrà dare riscontro alla Regione comunicando l'accettazione del contributo, l'avvio del progetto e l'eventuale richiesta di liquidazione dell'anticipo.

L'anticipo, in misura non superiore al 30% del contributo concesso, sarà erogato previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa, escutibile a prima richiesta, ritenuta idonea dalla Finaosta S.p.A., di importo almeno pari a quello da erogare, e verrà recuperato al momento dell'erogazione relativa al primo stato di avanzamento del progetto e, qualora sia incapiute, al momento dell'erogazione relativa allo stato di avanzamento successivo.

La Finaosta S.p.A. provvederà all'erogazione dei contributi per stati di avanzamento del progetto di ricerca e, ove necessario, previa verifica:

- degli adempimenti previsti dall'art. 48bis del D.P.R. 602/2003 con riferimento ai pagamenti di importo superiore a euro 10.000;
- della regolarità dei versamenti contributivi al momento dell'erogazione (a mezzo DURC);
- dell'esito negativo dei controlli effettuati ai sensi della normativa in materia di antimafia (d.lgs.159/2011);
- dell'esito dei controlli effettuati ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio (d.lgs. 231/2007);

e dichiarazione del beneficiario di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno (clausola Deggendorf).

Il primo stato di avanzamento contabile, per un contributo erogabile non superiore al 10%, dovrà essere presentato, completo della documentazione di spesa, sulla modulistica predisposta, entro 3 mesi dall'avvio del progetto.

I beneficiari che hanno richiesto l'erogazione dell'anticipo sono esonerati dalla presentazione di questo stato di avanzamento.

In caso di mancata presentazione dello stato di avanzamento entro i termini, il contributo sarà revocato, previa diffida ad adempiere entro 10 giorni.

Lo stato di avanzamento intermedio dovrà riguardare un periodo di attività di 12 mesi.

Alla fine del progetto verrà presentato lo stato di avanzamento finale.

Gli stati di avanzamento, completi della documentazione di spesa e della relazione tecnica, illustrante le modalità di attuazione dell'intervento, l'avvenuta realizzazione dello stesso e i risultati conseguiti, dovranno essere presentati, sulla modulistica predisposta, entro 3 mesi dal termine del periodo cui si riferiranno.

In caso di mancata presentazione entro tali termini si applicherà una penale del 1% dell'importo dello stato di avanzamento per ogni settimana di ritardo.

Nel caso in cui il ritardo superi i 3 mesi non si procederà all'erogazione del contributo relativo a tale periodo. Il contributo non erogato non sarà recuperabile nelle successive rendicontazioni.

L'erogazione del contributo avverrà previa verifica tecnico-amministrativa delle spese e controllo del risultato dell'attività di ricerca.

I criteri per la verifica tecnico-amministrativa saranno stabiliti in modo da assicurare il controllo delle spese esposte dalle imprese, sulla base dei criteri indicati all'articolo 10 del presente Bando.

Il controllo del risultato consisterà nella verifica dei risultati dell'attività e della sua conformità al progetto approvato.

A tal fine verrà acquisito un parere tecnico-scientifico avvalendosi di uno degli esperti coinvolti in fase di valutazione.

La realizzazione del progetto in modo difforme da quanto previsto, in particolare per quanto riguarda le ricadute occupazionali, in termini di lavoratori dipendenti aggiuntivi, comporterà la mancata erogazione del contributo relativo allo stato di avanzamento e potrà comportare la revoca, parziale o totale, del contributo stesso.

In particolare:

- per lo stato di avanzamento intermedio, uno scostamento nell'impiego di personale dipendente aggiuntivo complessivo dell'impresa (come dichiarato nella domanda) inferiore al 20% darà luogo a una riduzione del contributo complessivo del 10%,
- per lo stato di avanzamento intermedio, uno scostamento nell'impiego di personale dipendente aggiuntivo complessivo dell'impresa (come dichiarato nella domanda) superiore al 20% e inferiore al 50% darà luogo a una riduzione del contributo complessivo del 20%,
- per lo stato di avanzamento intermedio, uno scostamento nell'impiego di personale dipendente aggiuntivo complessivo dell'impresa (come dichiarato nella domanda) superiore al 50% darà luogo a una riduzione del contributo complessivo del 30%,
- per lo stato di avanzamento finale, la mancata realizzazione del prototipo comporterà la revoca del contributo.

Saranno ammesse variazioni del quadro finanziario nei limiti del 20% di ciascuna voce di spesa per ciascuno stato di avanzamento.

Una eventuale proroga, per un periodo non superiore a 6 mesi, del termine del progetto di ricerca dovrà essere preventivamente autorizzata dalla struttura competente in materia di industria, che valuterà i motivi della richiesta.

La proroga comporterà l'ammissibilità delle spese per tale periodo, ma non potrà comportare incrementi del contributo concesso.

I soggetti beneficiari dei contributi regionali, entro 3 mesi dalla completa realizzazione dei progetti di ricerca finanziati, dovranno presentare una relazione tecnica, sulla modulistica predisposta, illustrante le modalità di attuazione dell'intervento, l'avvenuta realizzazione dello stesso e i risultati conseguiti.

Il Comitato tecnico-scientifico previsto dalla l.r. 84/1993 effettuerà il monitoraggio dei progetti approvati e verificherà i risultati dei progetti approvati.

## **Art. 32 – Rinuncia**

I beneficiari che intendano rinunciare all'attuazione del progetto, ne dovranno dare immediata comunicazione alla Regione mediante lettera raccomandata.

Qualora il rinunciatario abbia già percepito parte del contributo, lo dovrà restituire entro 60 giorni maggiorato degli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento (tasso BCE), relativa al periodo in cui si è beneficiato del contributo stesso.

La mancata restituzione del contributo entro tale termine comporterà il divieto, per il soggetto inadempiente, di beneficiare di ogni agevolazione prevista dalla presente legge per un periodo di cinque anni decorrente dalla data di comunicazione del provvedimento di revoca.

Il predetto divieto verrà meno all'atto dell'eventuale regolarizzazione della posizione debitoria.

La rinuncia comporterà l'incameramento della cauzione versata alla Regione a titolo di partecipazione alle spese di istruttoria.

## **Art. 33 – Monitoraggio**

Il monitoraggio è il processo di rilevazione sistematica dei dati relativi all'avanzamento, fisico e procedurale dei singoli progetti ed è strumento essenziale della sorveglianza sugli interventi

realizzati, anche per garantire un efficace e costante controllo delle risorse impegnate o impegnabili, al fine di procedere per tempo alla revoca dell'impegno finanziario e al conseguente possibile impegno su un'altra iniziativa.

Il Dipartimento politiche del lavoro e della formazione effettuerà il monitoraggio dei percorsi/Piani formativi individuali degli apprendisti, secondo le modalità individuate dallo stesso Dipartimento.

Le modalità di trasmissione delle schede di rilevazione delle attività saranno comunicate dall'amministrazione regionale.

### **Art. 34 – Controlli**

L'attività di vigilanza e controllo sulle iniziative rientranti sotto la disciplina del presente Bando ha lo scopo di verificare e garantire il buon andamento delle operazioni e il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Essa assume le forme del controllo *in itinere*, vale a dire durante il periodo di svolgimento dell'azione, ed *ex post*, a supporto della fase di controllo finale.

L'attività di controllo può essere svolta dai competenti organi regionali, nazionali e comunitari. L'amministrazione regionale può anche avvalersi, per le attività di controllo, di soggetti esterni appositamente designati.

Conformemente a quanto previsto dai regolamenti comunitari, i controlli sono di due tipi: controlli documentali e controlli in loco.

L'azione di vigilanza e controllo *in itinere* si sostanzia in verifiche ispettive presso la sede dell'intervento e in controlli amministrativi, svolti sia presso gli uffici regionali (a tavolino), sia presso la sede del soggetto attuatore.

Le verifiche ispettive, svolte senza preavviso, sono volte a verificare il regolare svolgimento dell'attività.

Il controllo amministrativo a tavolino è volto a verificare l'avanzamento delle attività dichiarate dal soggetto attuatore e, nello stesso tempo, a monitorare la corretta attuazione degli interventi finanziati, a partire dai dati di monitoraggio e dai documenti di gestione disponibili. Inoltre, con esso si ottempera ad una funzione di accompagnamento nei riguardi del soggetto attuatore, fornendo elementi conoscitivi eventualmente non noti e correggendo, laddove necessario, modalità gestionali non corrette.

I controlli in loco di natura amministrativa sono volti a verificare l'andamento delle attività ed il rispetto delle regole e procedure previste. Sono comunicati anticipatamente ed in forma scritta al soggetto attuatore.

Anche i controlli *ex post* si articolano in controlli documentali a tavolino e controlli in loco.

I controlli *ex post* hanno la finalità di determinare l'attività realizzata e l'ammontare della sovvenzione complessivamente erogabile. È oggetto di controllo documentale a tavolino la dichiarazione finale sull'attività realizzata. Sono oggetto di verifica, tra gli altri, i seguenti elementi:

- conformità e correttezza formale della documentazione presentata;
- conformità delle attività realizzate rispetto al progetto presentato;
- corretta tenuta dei registri didattici e degli altri registri obbligatori previsti per l'intervento finanziato e loro coerenza rispetto alle informazioni riepilogative;
- coerenza delle informazioni presenti nella documentazione trasmessa rispetto a quanto indicato nel Bando, nei provvedimenti autorizzativi, nel progetto approvato in relazione all'avvio dell'attività e alle risorse umane impegnate;
- effettivo raggiungimento degli obiettivi di progetto;
- conformità delle attività descritte nella relazione sull'attività svolta rispetto al progetto approvato;
- corretto inserimento dei dati nel sistema informativo;

- rispetto della normativa in materia di informazione e pubblicità rinvenibile nel bando.

Le attività di controllo documentale a tavolino di cui al precedente paragrafo sono integrate attraverso una attività di verifica in loco, volta a verificare, ad integrazione delle informazioni e della documentazione trasmessa all'amministrazione regionale, i seguenti elementi:

- rispetto delle procedure previste per la selezione dell'apprendista;
- presenza della documentazione attestante l'avvenuta stipula delle prescritte assicurazioni obbligatorie;
- rispetto degli adempimenti in materia di informazione e pubblicità;
- rispetto della normativa di riferimento in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, per le sole sedi formative temporanee o occasionali;
- coerenza delle attività svolte rispetto al progetto presentato, attraverso esame del Report di ricerca.

La Regione per mezzo dei propri dipendenti e/o consulenti e la Finaosta S.p.A. potranno effettuare, sopralluoghi ispettivi nei 5 anni successivi al termine del progetto di ricerca e sviluppo.

### **Art. 35 – Revoca del contributo**

Si procederà alla revoca, totale o parziale (proporzionalmente all'inadempimento riscontrato) del contributo concesso e al recupero degli importi erogati nei seguenti casi:

- mancata presentazione della relazione tecnica di cui all'articolo 13 della l.r. 84/1993;
- perdita dei requisiti di beneficiario durante la realizzazione del progetto o entro 3 anni dalla conclusione del medesimo;
- messa in liquidazione volontaria dell'impresa o cessazione volontaria dell'attività nel territorio regionale da parte dell'impresa beneficiaria durante la realizzazione del progetto, nel caso in cui non vi sia un soggetto subentrante che continui il progetto di ricerca nel territorio regionale;
- messa in liquidazione volontaria dell'impresa o cessazione volontaria dell'attività nel territorio regionale da parte dell'impresa beneficiaria entro 3 anni dalla conclusione del progetto;
- interruzione ingiustificata del progetto, mancata conclusione dello stesso nei tempi previsti o realizzazione del progetto in modo sostanzialmente difforme da quanto previsto;
- mancata conservazione presso la sede operativa situata nel territorio regionale degli investimenti materiali per un periodo di 5 anni, per le grandi imprese, e di 3 anni, per le piccole e le medie imprese, dalla conclusione del progetto;
- rinuncia, da parte dell'impresa beneficiaria, alla realizzazione del progetto;
- mancata disponibilità di una sede operativa in Valle d'Aosta al momento della liquidazione, anche parziale, del contributo;
- mancata attivazione, per ogni progetto di ricerca, di almeno un contratto di apprendistato per l'acquisizione del titolo di dottore di ricerca o per attività di ricerca.

La revoca del contributo potrà essere disposta anche in misura parziale, proporzionalmente all'inadempimento riscontrato.

La revoca comporterà l'obbligo di restituire, entro 60 giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, l'importo del contributo erogato maggiorato degli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento (tasso BCE), relativa al periodo in cui si è beneficiato del contributo stesso.

La mancata restituzione del contributo entro tale termine comporterà il divieto, per il soggetto inadempiente, di beneficiare di ogni agevolazione prevista dalla presente legge per un periodo di cinque anni decorrente dalla data di comunicazione del provvedimento di revoca.

Il predetto divieto verrà meno all'atto dell'eventuale regolarizzazione della posizione debitoria.

La revoca comporterà l'incameramento della cauzione versata alla Regione a titolo di partecipazione alle spese di istruttoria.

Nel caso di progetti in collaborazione, le clausole di revoca si applicano a ciascuno dei soggetti partecipanti.

#### **Art. 36 – Divieto di cumulo**

Gli aiuti concessi ai sensi della presente legge non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche riferite agli stessi costi ammissibili.

#### **Art. 37 – Diritti di proprietà intellettuale e riservatezza**

Le conoscenze derivanti dalla realizzazione dei progetti sono di proprietà dei partecipanti, che sono tenuti a regolare con un accordo tra loro:

- le modalità di utilizzo, eventualmente congiunto, delle conoscenze da parte dei partecipanti;
- le modalità di protezione previste per i relativi diritti di proprietà intellettuale.

La Regione si rende garante che il personale coinvolto nelle istruttorie dei progetti mantenga, nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata, la riservatezza per quanto attiene ad informazioni, cognizioni e documenti riservati dei quali possano venire a conoscenza nell'ambito della loro attività.

La Regione per mezzo dei propri dipendenti e/o consulenti, la Finaosta S.p.A. e i membri della Commissione tecnica di valutazione potranno accedere, nel rispetto della riservatezza, ai dati in possesso dei beneficiari che ritengano pertinenti al progetto e possono esigere che tali dati siano loro forniti.

Con la presentazione dei progetti, i partecipanti dovranno dichiarare di essere a conoscenza che ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 i loro dati, il cui conferimento è obbligatorio ai fini della concessione e erogazione del contributo richiesto, rimarranno depositati presso la Struttura ricerca, innovazione e qualità, che cura l'istruzione della pratica e potranno essere trattati per l'inserimento in elaborazioni di tipo statistico o in altri elenchi a disposizione dell'amministrazione regionale.

I partecipanti dovranno inoltre dichiarare di essere a conoscenza dei diritti di cui agli artt. 7 e 8 del d.lgs. 196/2003, della non obbligatorietà della richiesta del consenso per il trattamento dei dati, come stabilito dall'art. 18 del decreto, e del fatto che la Regione, i suoi incaricati e/o consulenti, potranno accedere, nel rispetto della riservatezza, ai dati in possesso dei partecipanti che riterranno pertinenti al progetto e potranno esigere che tali dati siano loro forniti.

I partecipanti sono a conoscenza del fatto che non potrà essere da loro sollevata alcuna eccezione alla presentazione di documenti relativi alla rendicontazione del progetto sollevando problematiche relative alla riservatezza dei dati propri o di terzi.

#### **Art. 38 – Promozione dei progetti e obblighi pubblicitari e informativi**

La Regione si riserva il diritto di realizzare, senza pregiudizio della proprietà, dell'utilizzo e della protezione delle conoscenze e previa autorizzazione in merito da parte dei partecipanti al progetto, attività di promozione e divulgazione dei progetti finanziati con i mezzi e nelle forme ritenute più opportune.

Il beneficiario è tenuto a fornire, per i 3 anni successivi al termine del progetto, i dati relativi alle ricadute occupazionali, tecnologiche e produttive che saranno chiesti dalla Regione.

### **Art. 39 – Responsabilità**

La Regione non potrà, in nessun caso, essere ritenuta responsabile per atti od omissioni compiuti dai beneficiari nella realizzazione dei progetti.

Essa, inoltre, non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni arrecati da qualunque prodotto o servizio realizzato o erogato sulla base della conoscenza derivante dai progetti.

I partecipanti al presente Bando si impegnano a tenere indenne e manlevare la Regione da qualsiasi richiesta al riguardo.

### **Art. 40 – Norme applicabili**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando si farà riferimento alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente, ed in particolare a:

- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";
- legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 *"Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo"*;
- Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante *"Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183"*, Capo V Apprendistato;
- Decreto interministeriale 12 ottobre 2015, recante *"Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81"*;
- Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante *"Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92"*.

### **Art. 41 – Responsabile del procedimento**

Responsabile del procedimento è il dirigente della Struttura ricerca, innovazione e qualità.

Funzionario amministrativo referente è Giorgio D'Andrea, tel. 0165/274594, fax 0165/274592, e-mail: g.dandrea@regione.vda.it .

### **Art. 42 – Modalità di ricorso**

Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 , è possibile ricorrere:

- entro 60 giorni dal ricevimento del diniego del contributo, al Tribunale amministrativo regionale di Aosta;
- entro 120 giorni dal ricevimento del diniego del contributo, al Presidente della Repubblica.